

Penale Sent. Sez. 5 Num. 25263 Anno 2021

Presidente: BRUNO PAOLO ANTONIO

Relatore: MICCOLI GRAZIA

Data Udiienza: 01/03/2021

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

PAVIA ANDREA SANTINO nato a PANTELLERIA il 02/11/1975

avverso la sentenza del 15/07/2020 della CORTE APPELLO di PALERMO

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Grazia Miccoli;

letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Maria Francesca Loy, che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 15 luglio 2020 la Corte di appello di Palermo ha, per quanto di interesse in questa sede, confermato la pronunzia emessa in data 23 luglio 2018 dal Tribunale di Marsala, con la quale Andrea Santino Pavia era stato condannato alla pena di mesi sei di reclusione per il reato di interferenze illecite nella vita privata, così riqualificata l'originaria imputazione di violenza privata.

2. Avverso la suddetta sentenza di appello ha proposto ricorso l'imputato, con atto sottoscritto dal suo difensore avvocato Stefano Pellegrino.

Con l'unico motivo di doglianza, il ricorrente lamenta la nullità della sentenza per erronea applicazione dell'art. 615 bis cod.pen., sostenendo che il bagno del circolo privato ove era stata posta in essere la condotta illecita non sia qualificabile quale "luogo di privata dimora".

3. Con requisitoria scritta il Procuratore Generale, in persona del Sostituto Procuratore Maria Francesca Loy, ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è inammissibile.

1. Prima di passare all'esame della questione di diritto dedotta con il ricorso, va evidenziato che il fatto oggetto dell'imputazione e accertato dai giudici di merito è il seguente: il Pavia, musicista di un gruppo ingaggiato per suonare in una serata danzante organizzata da un circolo privato, ha posizionato una telecamera nel locale adibito a toilette di pertinenza del circolo e così ha ripreso gli inconsapevoli soggetti che hanno utilizzato il suddetto locale.

2. Nel ricorso si sostiene l'insussistenza del reato di cui all'art. 615 bis cod. pen. perché il bagno nel quale l'imputato ha collocato la telecamera non sarebbe "luogo di privata dimora". L'assunto è manifestamente infondato.

Correttamente la Corte territoriale, sulle analoghe censure formulate con l'atto di appello, ha ritenuto che rientri nel concetto di "luogo di privata dimora" ai sensi dell'art. 615 bis cod. pen. anche il locale bagno di pertinenza di un circolo privato, in quanto si tratta di luogo accessibile solo da una cerchia determinata di persone ovvero dai frequentatori del circolo privato.

E, in proposito, la Corte di appello ha richiamato la sentenza n. 27847 del 30.04.2015 di questa Corte, secondo la quale, ai fini della integrazione del reato di interferenze illecite nella vita privata, deve ritenersi luogo di privata dimora la "toilette" di uno studio professionale, trattandosi di locale il cui accesso è riservato al titolare ed ai dipendenti dello studio ed è consentito a clienti e fornitori solo in presenza di positiva volontà del personale (Sez. 3, Sentenza n. 27847 del 30/04/2015, Rv. 264196). Infatti, il bene tutelato dalla norma è proprio la riservatezza (Sez. 3, n. 27990 del 11/06/2020, Rv. 280280).

3. Non ignora questo Collegio le pronunzie che hanno ritenuto configurabile il reato di violenza privata e non quello di cui all'art. 615 bis cod. pen. nei casi di videoriprese abusivamente effettuate nel locale docce di una piscina comunale (Sez. 5, n. 28174 del 14/05/2015 Rv. 265310) oppure in un bagno di una stazione ferroviaria (Sez. 5, n. 11522 del 03/03/2009, Rv. 244199).

Tali pronunzie, tuttavia, hanno escluso la natura di "privata dimora" ai suddetti luoghi proprio perché essi sono frequentati da un pubblico di avventori in numero non determinabile e che si avvicendano quali utenti del servizio.

Invece, condivisibilmente si è ritenuto configurabile il reato di interferenze illecite nella vita privata di cui all'art. 615-bis cod. pen. in un caso in cui il dipendente di una struttura ospedaliera si era indebitamente procurato con il suo cellulare immagini attinenti alla vita privata dei pazienti, fotografandone gli organi sessuali mentre facevano la doccia (Sez. 6, n. 7550 del 26/01/2011, M. e altro, Rv. 249322). Non senza rilievo è il fatto che nella pronunzia in esame si sia fatto riferimento alle docce di un ospedale, evidentemente frequentate da soggetti ricoverati nella stessa struttura e che quindi hanno una esclusiva disponibilità dei relativi spazi ovvero li utilizzano come contesto "domiciliare".

Nello stesso solco interpretativo si colloca una pronunzia più recente, secondo la quale l'ambulatorio di un ospedale deve qualificarsi come luogo di privata dimora, essendo il suo uso riservato al personale e ai singoli pazienti che vi sono ammessi ed essendo irrilevante la circostanza che ad usare il locale sia anche l'autore dell'indebita interferenza (Sez. 3, n. 47123 del 24/05/2018, Rv. 274419).

4. La giurisprudenza di questa Corte tende a proporre una interpretazione certamente estensiva della nozione di "abitazione" o "privata dimora". Tuttavia, non si possono trascurare le indicazioni delle Sezioni unite, che esigono <<un particolare rapporto con il luogo in cui si svolge la vita privata, in modo da sottrarre la persona da ingerenze esterne, indipendentemente dalla sua presenza>> (Sez. un., 28 marzo 2006, Prisco, m. 234269).

Giova riportare alcuni passaggi della sentenza delle Sezioni Unite Prisco, nella quale, con affermazione di carattere generale, sebbene resa nel contesto dell'interpretazione della normativa processuale in tema di videoriprese, si è osservato che <<non c'è dubbio che il concetto di domicilio individui un rapporto tra la persona e un luogo, generalmente chiuso, in cui si svolge la vita privata, in modo anche da sottrarre chi lo occupa alle ingerenze esterne e da garantirgli quindi la riservatezza. Ma il rapporto tra la persona e il luogo deve essere tale da giustificare la tutela di questo anche quando la persona è assente. In altre parole, la vita personale che vi si svolge, anche se per un periodo di tempo limitato, fa sì che il domicilio diventi un luogo che esclude violazioni intrusive, indipendentemente dalla presenza della persona che ne ha la titolarità, perché il luogo rimane connotato dalla personalità del titolare, sia o meno questi presente. Diversamente nel caso della "toilette" e nei casi analoghi il luogo in quanto tale non riceve alcuna tutela. Chiunque può entrare in una toilette pubblica, quando è libera, e la polizia giudiziaria ben potrebbe prenderne visione indipendentemente dall'esistenza delle condizioni processuali che legittimano attività ispettive. Perciò con ragione la giurisprudenza ha introdotto il requisito della "stabilità", perché è solo questa, anche se intesa in senso relativo, che può trasformare un luogo in un domicilio, nel senso che può fargli acquistare un'autonomia rispetto alla persona che ne ha la titolarità. Deve quindi concludersi che una toilette pubblica non può essere considerata un domicilio neppure nel tempo in cui è occupata da una persona>>.

Quindi, anche quando si ammette la tutela per luoghi destinati -ad esempio- al lavoro, piuttosto che all'abitazione, l'estensione può essere considerata ragionevole per chi vi presti stabilmente la propria opera, non per coloro che di questi luoghi siano utenti o comunque avventori più o meno occasionali.

Seguendo gli stessi criteri è intervenuta altra pronunzia delle Sezioni Unite, che, pur avendo ad oggetto un caso di furto, ha chiarito in via generale che *"rientrano nella nozione di privata dimora esclusivamente i luoghi nei quali si svolgono non occasionalmente atti della vita privata, e che non siano aperti al pubblico né accessibili a terzi senza il consenso del titolare, compresi quelli destinati ad attività lavorativa o professionale"* (Sez. U., Sentenza n. 31345 del 23/03/2017, D'Amico, Rv. 270076).

8

In tale pronuncia si è sottolineato come anche la Corte Costituzionale abbia avuto modo di individuare ambito, limiti e caratteristiche del luogo di "privata dimora". Infatti, nella sentenza n. 135 del 2002 si è affermato che il domicilio, cui fa riferimento l'art. 14 Cost., viene in rilievo «nel panorama dei diritti fondamentali di libertà come proiezione spaziale della persona, nella prospettiva di preservare da interferenze esterne comportamenti tenuti in un determinato ambiente: prospettiva che vale, per altro verso, ad accomunare la libertà in parola a quella di comunicazione (art. 15 Cost.), quali espressioni salienti di un più ampio diritto alla riservatezza della persona». Nel dichiarare non fondata la questione di costituzionalità sollevata, la Corte costituzionale, con la sentenza sopraindicata, dopo aver inquadrato la libertà domiciliare nel sistema delle libertà fondamentali, ha sottolineato che il problema di costituzionalità si poneva con riferimento a forme di «intrusione nel domicilio in quanto tale», avendo la libertà di domicilio «una valenza essenzialmente negativa, concretandosi nel diritto di preservare da interferenze esterne, pubbliche o private, determinati luoghi in cui si svolge la vita intima di ciascun individuo».

Tali principi sono stati ancor di più rimarcati nella sentenza n. 149 del 2008. Il Giudice delle Leggi ha osservato, infatti, che la tutela del domicilio prevista dall'art. 14 Cost. viene in rilievo sotto due aspetti: «come diritto di ammettere o escludere altre persone da determinati luoghi, in cui si svolge la vita intima di ciascun individuo; e come diritto alla riservatezza su quanto si compie nei medesimi luoghi». Perché sia operativa la tutela costituzionale del domicilio è necessario, quindi, che si tratti di un luogo cui sia inibito l'accesso ad estranei e tale da garantire la riservatezza, ovvero la impossibilità di essere "percepito" dall'esterno anche senza necessità di una intrusione fisica. Laddove, invece, il luogo sia accessibile visivamente da chiunque, venendo meno la caratteristica della riservatezza, si rimane fuori «dall'area di tutela prefigurata dalla norma costituzionale *de qua*» (così in motivazione la citata Sez. U., n. 31345 del 23/03/2017, D'Amico, Rv. 270076).

Quindi, tenuto conto della interpretazione letterale e sistematica, confortata dai principi enucleabili dalle sentenze della Corte costituzionale sopra richiamate e dalla citata sentenza Prisco delle Sezioni Unite, nella sentenza D'Amico la nozione di privata dimora è stata delineata sulla base dei seguenti indefettibili elementi: a) utilizzazione del luogo per lo svolgimento di manifestazioni della vita privata (riposo, svago, alimentazione, studio, attività professionale e di lavoro in genere), in modo riservato ed al riparo da intrusioni esterne; b) durata apprezzabile del rapporto tra il luogo e la persona, in modo che tale rapporto sia caratterizzato da una certa stabilità e non da mera occasionalità; c) non accessibilità del luogo, da parte di terzi, senza il consenso del titolare.

Applicando tali principi, questa Sezione ha ritenuto, per esempio, che integra la nozione di privata dimora la stanza di degenza di una casa di riposo per anziani, in quanto si tratta di luogo utilizzato per lo svolgimento di manifestazioni di vita privata, destinato ad uno stabile utilizzo da parte dei degenti e al quale è interdetto l'accesso di terzi (Sez. 5, Sentenza n. 1555 del 15/10/2019, Rv. 278135).

5. Tornando al caso in esame, va detto che i suddetti indefettibili elementi individuati dalle Sezioni Unite D'Amico sono certamente rinvenibili nella specie.

Quanto al primo, si evidenzia che una toilette è destinata funzionalmente allo svolgimento di manifestazioni della vita privata, in quanto attinenti alla sfera strettamente personale ovvero praticabili in modo riservato ed al riparo da intrusioni esterne.

Riguardo all'elemento della durata apprezzabile del rapporto tra il luogo e la persona, va considerato che è la destinazione a connotare il luogo e quindi deve ritenersi stabile il rapporto tra i frequentatori di un circolo privato e i locali di tale circolo adibiti a bagni.

Quanto infine al requisito della non accessibilità del luogo, da parte di terzi, senza il consenso del titolare, va ancora una volta considerato che alla sede di un circolo privato possono accedere solo i soci, il personale addetto ai servizi e una cerchia di soggetti comunque determinabile in base proprio al "consenso" esprimibile da chi svolge funzioni gestorie dello stesso circolo e che, quindi, ha il potere di interdire l'accesso di terzi.

6. La ritenuta inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze di cui all'art. 616 cod. proc. pen., ivi compresa, in assenza di elementi che valgano ad escludere ogni profilo di colpa, anche l'applicazione della prescritta sanzione pecuniaria, il cui importo stimasi equo fissare in euro tremila.

PQM

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 1 marzo 2021

Il conciliatore estensore

Il Presidente